



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 149/20**

Lussemburgo, 3 dicembre 2020

Sentenza nella causa C-62/19

Star Taxi App SRL / Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul București  
prin Primar General et Consiliul General al Municipiului București

**Un servizio che mette in contatto diretto, mediante un'applicazione elettronica, clienti e tassisti costituisce un servizio della società dell'informazione qualora non costituisca parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale sia una prestazione di trasporto**

La Star Taxi App SRL, società con sede a Bucarest (Romania), gestisce un'applicazione per smartphone che mette in contatto diretto gli utilizzatori di servizi di taxi con i tassisti. Tale applicazione consente di effettuare una ricerca facendo apparire un elenco di tassisti disponibili a effettuare una corsa. Il cliente è allora libero di scegliere un conducente su tale elenco. Detta società non trasmette le prenotazioni ai tassisti e neppure fissa il prezzo della corsa, che è versato direttamente al conducente al termine di essa.

Il 19 dicembre 2017 il Consiliul General al Municipiului București (consiglio comunale di Bucarest) ha adottato la delibera n. 626/2017 che ha esteso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per la cosiddetta attività di «dispacciamento» ai gestori di applicazioni informatiche come la Star Taxi App. Per aver violato tale normativa, alla Star Taxi App è stata irrogata un'ammenda di 4 500 lei rumeni (RON) (circa EUR 929).

Ritenendo che la sua attività costituisca un servizio della società dell'informazione al quale si applica il principio di non autorizzazione preventiva previsto dalla direttiva sul commercio elettronico<sup>1</sup>, la Star Taxi App ha investito il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) di un ricorso diretto all'annullamento della delibera n. 626/2017.

In tale contesto, il Tribunalul București chiede alla Corte di giustizia se un servizio consistente nel mettere in contatto diretto, mediante un'applicazione elettronica, clienti e tassisti costituisca un servizio della società dell'informazione. In caso affermativo, chiede alla Corte se una normativa quale la delibera n. 626/2017 sia conforme al diritto dell'Unione<sup>2</sup>.

Con l'odierna sentenza, la Corte osserva, innanzitutto, che il servizio proposto dalla Star Taxi App corrisponde alla definizione del «servizio della società dell'informazione» della direttiva sul commercio elettronico, poiché tale servizio è fornito dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. A tal riguardo, è irrilevante che un siffatto servizio sia fornito a titolo gratuito alla persona che intende effettuare o che effettua uno spostamento nell'area urbana, dal momento che esso conduce alla conclusione, tra il prestatore dello stesso e ciascun tassista autorizzato, di un contratto di fornitura di servizi corredato dal pagamento da parte di quest'ultimo di un canone mensile.

<sup>1</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

<sup>2</sup> Vale a dire, più precisamente, gli articoli 1 e 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1), gli articoli 3 e 4 della direttiva 2000/31, gli articoli 9, 10 e 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36), nonché l'articolo 56 TFUE.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza<sup>3</sup> della Corte, un servizio può non essere considerato rientrante nella nozione di «servizio della società dell'informazione» anche se presenta le caratteristiche contenute nella definizione. Ciò si verifica segnatamente qualora risulti che tale servizio d'intermediazione è parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale è un servizio al quale va riconosciuta una diversa qualificazione giuridica.

A tal riguardo, la Corte rileva che il servizio fornito dalla Star Taxi App si aggiunge a un servizio di trasporto mediante taxi già esistente e organizzato. Inoltre, il prestatore non seleziona i tassisti, non fissa né percepisce il prezzo della corsa né esercita un controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti e neppure sul comportamento di questi ultimi. Ne consegue che non si può ritenere che tale servizio sia parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale sia una prestazione di trasporto.

La Corte valuta, successivamente, se una normativa come la delibera n. 626/2017 sia conforme al diritto dell'Unione.

Essa verifica, innanzitutto, se una siffatta delibera costituisca una regola tecnica. Infatti, la direttiva 2015/1535<sup>4</sup> prevede che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione ogni progetto di «regola tecnica». Una normativa nazionale che concerne un «servizio della società dell'informazione» è qualificata come «regola tecnica» se riguarda specificamente i servizi della società dell'informazione e se è obbligatoria, in particolare, per la prestazione del servizio di cui trattasi o per il suo utilizzo in uno Stato membro o in una parte importante di quest'ultimo.

Orbene, poiché la normativa rumena non menziona affatto i servizi della società dell'informazione e riguarda indistintamente tutti i tipi di servizio di *dispatching*, siano essi forniti telefonicamente o con un'applicazione informatica, la Corte considera che essa non costituisce una «regola tecnica». Ne discende che a una siffatta normativa non si applica l'obbligo di previa comunicazione alla Commissione dei progetti di «regole tecniche».

La Corte rammenta, poi, che la direttiva sul commercio elettronico vieta agli Stati membri di subordinare l'accesso ai «servizi della società dell'informazione» e la prestazione di detti servizi a un regime di autorizzazione preventiva o a qualsiasi altro requisito di effetto equivalente. Tuttavia, tale divieto non concerne i regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i «servizi della società dell'informazione», come nel caso della delibera n. 626/2017.

La direttiva 2006/123<sup>5</sup> autorizza, a determinate condizioni, gli Stati membri, a subordinare l'accesso a un'attività di servizio a un siffatto regime. Tali condizioni sono: il carattere non discriminatorio del regime, la sua giustificazione mediante un motivo imperativo di interesse generale e l'assenza di misure meno restrittive che consentano di conseguire lo stesso obiettivo.

A tal riguardo, la Corte considera che spetterà al giudice del rinvio verificare se sussistano motivi imperativi di interesse generale che giustificano il regime di autorizzazione dei servizi di *dispatching* di taxi. Tuttavia, un regime di autorizzazione non è basato su criteri giustificati da un motivo imperativo di interesse generale qualora il rilascio dell'autorizzazione sia subordinato a requisiti tecnologicamente inadeguati al servizio interessato.

La Corte conclude che:

- in primo luogo, **un servizio consistente nel mettere in contatto diretto, mediante un'applicazione elettronica, clienti e tassisti costituisce un «servizio della società dell'informazione» qualora tale servizio non sia inscindibilmente connesso al servizio di trasporto mediante taxi di modo che non ne costituisce parte integrante;**

---

<sup>3</sup> Sentenza del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, (C-390/18, punto 50, v. anche comunicato stampa [162/19](#)) e sentenza del 20 dicembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi (C-434/15, punti da 38 a 44, v. anche comunicato stampa [136/17](#)).

<sup>4</sup> V. nota 2.

<sup>5</sup> Articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123.

- in secondo luogo, **la normativa di un'autorità locale che subordina la fornitura di un «servizio della società dell'informazione» all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva a cui sono già sottoposti gli altri prestatori di servizi di prenotazione di taxi non costituisce una «regola tecnica» ai sensi della direttiva 2015/1535;**

- in terzo luogo, **la direttiva sul commercio elettronico non osta all'applicazione, al prestatore di un «servizio della società dell'informazione», di un regime di autorizzazione applicabile preventivamente a prestatori di servizi economicamente equivalenti che non costituiscono servizi della società dell'informazione.**

- Infine, **la direttiva 2006/123 osta all'applicazione di un siffatto regime di autorizzazione, a meno che quest'ultimo sia conforme ai criteri stabiliti in tale testo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.**

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*